CAMERA DEI DEPUTATI N. 559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIULIO, CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, RICCI, ALICI, ALINOVI, ANGELINI, BOCCHI, BRINI, CECCHI, COLONNA, CONTI, DA PRATO, DULBECCO, FAENZI, FRACCHIA, GIADRESCO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MANFREDI GIUSEPPE, MOLINERI ROSALBA, NAPOLITANO, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PERANTUONO, POCHETTI, QUERCIOLI, SANGUINETI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SPAGNOLI, TORRI

Presentata l'11 agosto 1979

Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presentiamo per la terza volta una nostra proposta di legge per la riforma della pubblica sicurezza, dopo le precedenti del 1975, 1976. Molte ragioni rendono ormai indilazionabile una legge organica che rifondi il servizio della pubblica sicurezza. Innanzitutto, l'esigenza – a oltre trent'anni dalla Costituzione – di una riforma dei corpi e degli apparati dello Stato. Oggi, l'esigenza della riforma, dell'ammodernamento e della democratizzazione della pubblica sicurezza – e delle forze dell'ordine nel loro complesso – scaturisce dalla drammatica situazione del paese, sul quale pesa sempre più la violenza terroristica, con un esplicito obiettivo eversivo di scardinamento della nostra democrazia.

Ulteriori rinvii non sono tollerabili, chiunque li provoca s'assume ben pesanti responsabilità; i rinvii non solo logorerebbero l'idea della riforma, ma indebolirebbero – come in parte già hanno indebolito – l'efficienza e la capacità stessa di affrontare con tempestività ed efficacia i problemi dell'ordine pubblico democratico. La profonda ispirazione democratica della Costituzione impone un salto di qualità

nella concezione dello Stato e nel rapporto tra lo Stato ed i cittadini. Ciò è richiesto in special modo nel delicato settore dei servizi di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, dei corpi armati dello Stato. Ma, soprattutto, riteniamo che la democratizzazione-ammodernamento degli apparati di pubblica sicurezza vada attuato per i grandi mutamenti e la notevole crescita civile, democratica e culturale che il popolo italiano ha compiuto in questi trent'anni. È comune esperienza l'inadeguatezza e l'anacronismo delle strutture e delle attività della pubblica amministrazione, quando essa entra in rapporto con la società d'oggi e le sue necessità. E tutto ciò non è più tollerabile in un settore quale la pubblica sicurezza, dove gli attriti e i conflitti con lo Stato possono essere più frequenti e gravi, trattandosi appunto di prevenire e reprimere le illegalità e i crimini.

La società italiana in questi trent'anni è progredita, è divenuta più complessa e non può sopportare oltre strutture e metodi d'azione che già la Costituzione fin dal 1948 considerava obsoleti e antidemocratici.

Altro motivo, più immediato, per la riforma di pubblica sicurezza, che si impone con bruciante evidenza, è l'incremento della criminalità comune e politica. La prima, sempre più feroce e tecnologicamente preparata; la seconda, ormai decisa ad un attacco eversivo di inaudita portata contro la nostra repubblica e contro le libertà di tutti.

Ma oggi la polizia è incapace di far fronte a questa situazione: da più parti si denuncia la « crisi della polizia » ! Crisi derivante dal fatto che negli anni '40 e '50 la polizia fu volutamente arruolata, addestrata e dislocata territorialmente soprattutto per contenere e reprimere le lotte del movimento operaio e dei contadini, le loro organizzazioni, le loro manifestazioni di piazza. Eppure furono lotte pacifiche, per il lavoro, per l'attuazione della Costituzione e la difesa della democrazia. Si trascurarono del tutto, per anni e anni, l'addestramento, i mezzi, le strutture della pubblica sicurezza per la lotta alla delinquenza più feroce, ai crimini dei colletti bianchi, alla criminalità tipica di una società industriale che cresceva caoticamente e disumanamente.

Di qui il senso diffuso di impotenza di fronte a fenomeni come il terrorismo, la mafia, i sequestri di persona e le rapine, il traffico delle armi e della droga, fenomeni in continua espansione.

Oggi, la situazione dell'ordine pubblico s'è aggravata con un pesante crescendo, prima e dopo la tragedia Moro. Solo nel primo semestre del 1979 gli attentati e le violenze sono stati 1.599, contro i 1.481 del già terribile primo semestre del 1978, con complessivi 23 morti e 177 feriti gravi; sono ben 215 i gruppi terroristici – (154 le sigle apparse per la prima volta) – che hanno rivendicato 584 attentati in questo pur breve periodo. Urgono pertanto misure intersettoriali nel campo della giustizia, delle carceri, degli apparati di prevenzione e repressione; misure di pianificazione, coordinamento, ammodernamento, che possano dare una risposta democratica alla eversione: tra queste è di fondamentale importanza la riforma di pubblica sicurezza.

Oggi la riforma deve rispondere anche al forte movimento dei lavoratori della pubblica sicurezza. Movimento che s'è accresciuto negli ultimi anni con lotte e sacrifici, che ormai ha coinvolto la stragrande maggioranza degli addetti, che trova il sostegno delle grandi masse lavoratrici militanti nelle tre confederazioni sindacali e che ha la viva attenzione dei partiti democratici e la fiducia dell'opinione pubblica.

La nostra proposta cerca di rispondere a queste esigenze di riforma ed al tipo di polizia che le varie necessità richiedono. In essa teniamo conto delle elaborazioni e delle convergenze unitarie maturate con tanto travaglio dalle forze politiche democratiche durante la settima legislatura, nella Commissione interni della Camera e nel suo comitato ristretto; ed abbiamo recepito altresì gli apporti costruttivi del movimento democratico unitario dei lavoratori della polizia.

Solo dopo il 20 giugno 1976 la riforma di pubblica sicurezza muove i primi contraddittori passi nella discussione parlamentare: il 4 agosto 1976, l'affermazione della smilitarizzazione nel programma del terzo governo Andreotti; il 7 ottobre 1976, l'annuncio di un disegno di legge governativo (mai depositato); l'8 ottobre 1976, la circolare Cossiga sul diritto di riunione; il 26 gennaio 1977, l'ordine del giorno della Camera sull'urgenza della riforma di pubblica sicurezza; il 6 aprile 1977, la prima relazione dell'onorevole Mammì alla Commissione interni.

Da quel momento e fino al 16 novembre 1977, è andato avanti, sia pure tra scontri e resistenze conservatrici del Governo e della DC un lavoro tanto complesso che, attraverso ben 62 riunioni del comitato ristretto (e numerose riunioni informali), ha portato all'elaborazione di 41 articoli della struttura essenziale della riforma, con l'esclusione delle norme sui diritti sindacali e politici, demandati al confronto in Commissione.

Dopo lo sciopero generale indetto dalla federazione CGIL-CISL-UIL per la riforma di pubblica sicurezza, dopo la tragedia Moro e le pressanti richieste del movimento dei poliziotti e dei partiti della sinistra si è proceduto ulteriormente, nonostante il persistere dei rinvii e dei sabotaggi del governo e della DC. Il comitato ristretto, consultati tutti gli operatori della pubblica sicurezza e le forze sociali, ha steso un definitivo articolato, che lo stesso ministro Rognoni, il 28 settembre 1978, giudicava positivo ed idoneo giuridicamente e tecnicamente; consentendo così la ripresa dei lavori in Commissione per una rapida approvazione, da egli stesso auspicata. Ma ormai il clima della politica di solidarietà nazionale era stato abbandonato dalla DC e da altre forze della maggioranza unitaria. La Commissione interni riusciva ad approvare un numero limitato di articoli.

Quel disegno conservatore e di rottura della maggioranza di unità democratica s'estendeva a tutta la politica del Governo, portando alla fine anticipata della settima legislatura. Noi comunisti uscimmo da quella maggioranza, anche per le inadempienze democristiane nella riforma di pubblica sicurezza.

La DC, con i suoi aperti sabotaggi, ha impedito che almeno un ramo del Parlamento approvasse la riforma, assumendosi così una grave responsabilità verso l'intero paese, verso tutti gli operatori di pubblica sicurezza, verso le stesse vittime della criminalità e del terrorismo!

Il testo del comitato ristretto è decaduto sotto il profilo dei lavori parlamentari. Ma resta il suo valore tecnico e giuridico ed il suo significato politico di concreto punto di incontro tra forze e visioni diverse. Se si vuole finalmente varare la riforma, se si vuole rispondere alla crisi di identità, di professionalità e di strutture della pubblica sicurezza, occorre partire da quel testo.

E appunto in questa proposta facciamo nostro, pressoché per intero, il testo del comitato ristretto, che si qualifica per questi caratteri essenziali: civilizzazione e conseguenti diritti sindacali e politici; ammodernamento e riqualificazione professionale; unificazione e ristrutturazione dei ruoli per funzioni di base; coordinamento tra le forze di pubblica sicurezza; rapporti con le autonomie locali.

Servizio civile di polizia.

Unanime è ormai l'esigenza della piena civilizzazione del corpo e dell'abrogazione del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687. Provvedimento, questo, eccezionale per una situazione del tutto eccezionale, che solo precise scelte democristiane e l'attacco antidemocratico degli anni '50 hanno tenuto in vigore oltre ogni tollerabilità. Nei paesi dell'Europa comunitaria, e storicamente anche nell'ordinamento italiano, è infatti del tutto prevalente per la polizia lo *status* di corpo civile, armato, a ordinamento speciale. Lo *status* civile significa innanzitutto un rapporto nuovo tra Stato e cittadino, tra polizia e collettività.

Non si tratta certo di un superamento dello Stato, né delle funzioni di polizia, anzi si tratta di un loro ammodernamen-

to secondo il criterio della democrazia-efficienza. Si tratta di dare un servizio-amministrazione a favore del cittadino per prevenire e, ove occorra, reprimere la criminalità e l'eversione. Si tratta di un rapporto non più meramente punitivo o « in negativo » tra apparato e cittadini, ma bensì d'un servizio al cittadino perché questi eserciti meglio, nella legalità, i propri diritti.

Più chiaramente: oggi si impone che gli apparati della pubblica sicurezza non siano più strumenti del Potere, dello Stato, che si impongono o che si contrappongono ai sudditi, ma bensì d'una Amministrazione-servizio per i cittadini, affinché fruiscano di una convivenza civile più pacifica e sicura. Servizio dunque che i cittadini sentono come proprio, non già come strumento di un potere avverso, separato e contrapposto alla società. Per ottenere questo sono essenziali la civilizzazione e la democratizzazione del Corpo. Soltanto se si riformerà la pubblica sicurezza secondo tali criteri si potrà avere una più naturale e proficua collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Proponiamo la fusione in un'unica organizzazione – civile, armata ed a ordinamento speciale – della componente civile, militare e dei corpi speciali della pubblica sicurezza nel Ministero dell'interno, alle dirette dipendenze del Ministro.

La nuova organizzazione deve rispondere a criteri di unitarietà, omogeneità e autonomia; viene eliminata la dipendenza gerarchica del Prefetto e la illogica, conflittuale direzione tricefala del prefetto, del questore (funzionario civile), del comandante militare.

Esercizio delle libertà sindacali e politiche.

Lo *status* civile del Corpo comporta lo esercizio delle libertà sindacali e politiche da parte dei poliziotti, come avviene in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale.

Una parte delle forze politiche deve finalmente superare diffidenze o contrapposizioni verso le organizzazioni sindacali; il sindacato è, per dettato costituzionale e per trentennale esperienza del nostro paese, una architrave di questa democrazia, uno strumento essenziale per l'ordinato progresso di tutto il popolo.

E sarebbe ben strano privare – (o limitare oltre il dovuto) – dei diritti costituzionali proprio coloro che sono chiamati a difenderli e a farli rispettare ogni giorno, anche con il sacrificio della propria vita. Sarebbe amara ironia non aver fiducia dei poliziotti, – dopo gli innumerevoli esempi da essi dati di abnegazione, disciplina, rispetto della Costituzione, fino al sacrificio estremo; e ciò soltanto perché proprio ad essi si chiede una così difficile prova, si chiede un così delicato lavoro.

Secondo la traccia del testo del comitato ristretto della VII legislatura, proponiamo che il personale di polizia abbia il diritto di associarsi in un sindacato formato soltanto da appartenenti al Corpo, con le identiche modalità d'esercizio dei diritti degli altri dipendenti civili dello Stato (ore retribuite di riunione; aspettativa retribuita per motivi sindacali; appositi spazi per affiggere comunicati sindacali; uso gratuito di locali per la attività sindacale; delega per la riscossione di quote sindacali; garanzia dai trasferimenti strumentali per i dirigenti sindacali).

Proponiamo altresì che il sindacato dei poliziotti possa liberamente scegliere di affiliarsi o meno a federazioni sindacali unitarie.

Proponiamo un unico limite, ipotizzato e accettato del resto dallo stesso movimento democratico dei poliziotti, il divieto di esercizio del diritto di sciopero anche nella forma cosiddetta « bianca »; quest'ultima in quanto pregiudichi « le esigenze di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria ». Una rinuncia legittimata solo dall'esigenza di tutela del bene comune e più vasto della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico.

Né possono convincere le tesi dei sostenitori d'un sindacato sì, ma « autonomo » – non collegabile cioè a federazioni unitarie di altri lavoratori – per raggiungere una maggiore « imparzialità » della pubblica sicurezza. Tale problema va valutato non in astratto, ma in concreto, ed

in rapporto alla tradizione storica di tutto il movimento sindacale italiano. In essa sindacato autonomo è stata sinonimo sempre, e lo è ancor più oggi, di corporativismo, di spregio degli interessi generali del paese.

La possibilità dunque di adesione a federazioni sindacali unitarie, lungi dall'essere un fatto negativo, deve essere un mezzo per realizzare il massimo di imparzialità e pluralismo. E questo perché le classi lavoratrici hanno maturato, ed esercitano da tempo, una funzione nazionale, che non le porta a separare i propri interessi da quelli dello sviluppo economico e del progresso civile e democratico di tutto il paese.

Inoltre, poiché alla categoria non è consentito l'esercizio del « diritto di sciopero », la possibilità di adesione a Federazioni Unitarie Sindacali, assicura quella « solidarietà » di altre categorie, utile per evitare tensione e risolvere, responsabilmente e unitariamente, le contraddizioni possibili.

Per l'esercizio dei diritti politici la nostra proposta muove dal presupposto che questi siano inviolabili, riconosciuti e garantiti per tutti i cittadini, e quindi anche per gli operatori di pubblica sicurezza. Perciò ci limitiamo ad indicare alcune norme di comportamento conseguenti al carattere imparziale e delicato della funzione di polizia.

Del resto, questi principi sono già stati sanciti nella legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente « Norme di principio sulla disciplina militare » e sarebbe assurdo non ritenere valido per i civili, oggi, quanto è valido per i militari dal 1978 !

Infine, è bene ricordare che l'articolo 98 della Costituzione introduce soltanto una facoltà cautelativa e non un obbligo per il legislatore; e per giunta con la formula elastica e prudente di « limitazione al diritto di iscriversi ». Il legislatore non si è mai avvalso di tale facoltà per ben 31 anni – e in periodi di minore maturazione democratica – per nessuna delle categorie ivi indicate. Farlo oggi, per i soli appartenenti alla polizia, – divenuti « civili » – comporterebbe una discriminazione ingiustificabile e incostituzionale, equivarrebbe a dequalificarli a soggetti pericolosi e sospetti di quella comunità democratica di cui sono parte e primi difensori.

Coordinamento centrale e periferico tra i corpi di polizia.

L'Italia è il paese delle 6 polizie; ha una forza organica dei corpi di polizia di ben 230.700 unità, con un rapporto di un agente dell'ordine ogni 239 abitanti, di gran lunga il più elevato di tutta l'Europa. Eppure abbiamo l'indice più elevato di delitti i cui autori restano ignoti; nell'opinione pubblica s'avverte il senso di una sostanziale impotenza degli apparati di sicurezza dello Stato; insoddisfazioni e frustrazioni serpeggiano fra gli addetti alle forze dell'ordine.

I vuoti d'organico sono preoccupanti: nella pubblica sicurezza raggiungono ormai le 15.000 unità su 82.500 posti. Il reclutamento, che, ancora nel '65, vedeva un posto vacante per 15 candidati, oggi, per un posto vacante, riscontra una sola domanda: ne consegue l'impossibilità di ogni seria selezione del personale. È la crisi della polizia ! Crisi rimarcata altresì dalla crescita abnorme delle così dette polizie private: gli addetti a queste assommano ormai a circa 100.000.

Soltanto uno stretto coordinamento, per mezzo di organi responsabili, potrà evitare i tanto deprecati servizi ripetitivi e dispersivi, le gelosie e i conflitti di mestiere, gli intralci reciproci tra i corpi. Il coordinamento dovrà avvenire tra i vertici e localmente, dovrà essere operativo, funzionale e territoriale e di pianificazione della spesa.

Dai lavori del Comitato ristretto abbiamo recepito che l'alta direzione, il coordinamento e la responsabilità di tutte le forze di polizia sono affidati al Ministro dell'interno, prima autorità nazionale di pubblica sicurezza. Al Ministro è affiancato l'organo di consulenza « Comitato nazionale della sicurezza pubblica », di cui fa parte il capo del corpo di pub-

blica sicurezza, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, il segretario generale della sicurezza pubblica.

Quest'organo si esprime sulla ripartizione dei compiti e delle funzioni, sulla distribuzione territoriale delle forze, sul coordinamento del loro uso, sulla pianificazione finanziaria, sui servizi logistici e amministrativi comuni. Prevediamo poi « Il Segretariato generale della sicurezza pubblica », « ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, che se ne avvale per l'elaborazione delle direttive necessarie per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, per la direzione unitaria delle forze di polizia ». Esso è formato da contingenti provenienti dalle varie forze di polizia.

A livello regionale e interregionale, sono previste forme non istituzionalizzate di coordinamento operativo per attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza; e altresì servizi per la gestione diretta dei supporti strumentali, che non possono trovare funzionale dislocazione a livello provinciale o nazionale.

Nelle province, il Prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza, sovraintende, nell'ambito delle sue competenze generali sulle varie branche della pubblica amministrazione, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e all'attuazione delle disposizioni in materia. Il Questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, qualificato per la specifica competenza professionale, e senza più vincoli di subordinazione gerarchica al prefetto, dirige e coordina, a livello tecnico operativo, i servizi di ordine e sicurezza pubblici, e l'impiego a tal fine di tutte le forze di polizia.

Al fine di una maggiore efficienza ed incisività si prevede, con decreto ministeriale, di poter creare « camere-operative unificate », presso le questure, con personale proveniente dai vari corpi, se e in quanto esigenze e circostanze particolari lo richiedano.

Ordinamento delle strutture del Corpo - (Articoli 4, 10, 11, 14 e 15).

Funzioni e servizi svolti dall'attuale Direzione generale di pubblica sicurezza dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi, salvo quanto previsto dalle norme sul coordinamento, vengono trasfusi nella « Direzione generale del corpo di polizia » che si articola nei settori operativi (attività di polizia criminale, di ordine e sicurezza pubblici, amministrativa e della specialità stradale, ferroviaria, di frontiera e postale); nei servizi amministrativi (personale, gestione patrimoniale e contabile); nei servizi ausiliari (tecnici, ricerca, addestramento).

Il corpo di polizia si articola nel territorio come segue:

questure nei capoluoghi di provincia;

commissariati istituiti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Questore, nei capoluoghi, nei quartieri, nei comuni sulla base delle effettive esigenze;

posti di polizia distaccati istituiti dal Questore previa autorizzazione del Capo del corpo di polizia;

posti mobili di polizia istituiti dal Questore per esigenze temporanee e di emergenza.

La struttura periferica (Commissariati e posti di polizia) deve rispondere a criteri di decentramento di funzioni e di personale secondo la densità della popolazione e la concentrazione di attività criminali.

Sono previsti reparti mobili e contingenti specializzati per l'attività di polizia giudiziaria.

È previsto un uso flessibile di tutto il personale di polizia nel senso che le specialità, in caso di emergenza, debbono concorrere su richiesta del Questore, previa comunicazione alla Direzione generale del corpo, all'attività svolta dagli organi territoriali e dai reparti mobili e che questi ultimi possono essere chiamati per concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e alle attività di istituto.

Nuovo livello della qualificazione professionale.

Particolare cura la proposta di legge dedica, con tutto il capitolo IV, alla promozione professionale e democratica, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale ed ai mezzi idonei a conseguirli:

una base culturale complessiva più elevata (licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla funzione di base di agente; licenza di scuola media superiore o titolo equivalente per l'accesso alla funzione di base di Ispettore; laurea per lo accesso a quella di Commissario);

valorizzazione della particolare qualificazione professionale derivante dalla esperienza e dalla specifica inclinazione del soggetto, e nell'accesso alla funzione di base di assistente basata sul concorso interno per esami tecnico-pratici e su corsi di formazione, e nel determinare, a particolari condizioni, contingenti di transito interno dalla funzione di assistente a quella di Ispettore (riserva di 1/4 dei posti) dalla funzione di Ispettore a quella di Commissario (riserva di 1/6 dei posti in concorso), anche in deroga al requisito del titolo di studio;

articolazione degli appositi istituti di istruzione in scuole di base per agenti distribuite in modo adeguato sul territorio. Istituto ispettori, Istituto superiore per funzionari, Scuola di specializzazione ed infine una « Scuola superiore di perfezionamento » unica per tutte le forze di polizia ai fini di un comune e adeguato aggiornamento e perfezionamento nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione del crimine;

aumento dei tempi della preparazione professionale: 1 anno per gli agenti, diviso in 2 periodi di 6 mesi con l'aggiunta di 6 mesi di addestramento pratico presso i reparti e le specialità; 18 mesi per gli Ispettori (figura nuova, particolarmente formata, per le investigazioni e la attività giudiziaria) con l'aggiunta di 6 mesi in prova in servizio di istituto; 2 anni di corso teorico-pratico per i Commissari.

È fatto espresso divieto di distrarre il personale in corso di formazione per altri motivi.

Particolare attenzione viene dedicata alla scelta degli insegnanti ed ai relativi meccanismi, alle materie professionali e di formazione generale, agli indirizzi di studio e didattici, ai sussidi tecnico-didattici ed è affermata la distribuzione gratuita dei libri di testo, delle sinossi, dei bollettini di aggiornamento professionale; sono previsti, inoltre, « appositi organismi di collaborazione tra docenti ed allievi ».

Ordinamento del personale.

È affermata la piena parità uomo-donna nell'attribuzione delle funzioni, nel trattamento economico e normativo, nella progressione di carriera.

L'ordinamento del personale, data la complessità della materia, è delegata al Governo, che deve provvedere entro 12 mesi, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sulla base di precisi princìpi e criteri direttivi.

La coerenza dei decreti con detti criteri è garantita da apposita commissione interparlamentare e dal sistema della « doppia lettura » previsto per tutte le deleghe.

Nel Corpo di polizia sono previsti 5 ruoli:

1) per chi esplica funzioni di polizia in senso stretto;

2) per chi esplica attività tecnico-scientifica attinente alle funzioni di polizia;

3) per chi esplica attività amministrative contabili e patrimoniali;

4) per chi esplica attività professionali per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in appositi albi;

5) per chi esplica attività tecnico-operaia.

Considerata l'atipicità, la peculiarità e quindi l'unicità della « funzione » di polizia, il personale dei ruoli del Corpo verrà inquadrato in « funzioni di base » articolate per qualifiche.

In particolare il ruolo del personale che esplica funzioni di polizia sarà inquadrato nelle seguenti 6 funzioni di base con relative qualifiche riportate tra parentesi:

funzione di base di agente (agente, agente scelto, agente principale);

funzione di base di aiutante (aiutante, aiutante principale);

funzione di base di assistente (assistente, assistente capo, assistente principale);

funzione di base di ispettore (ispettore, ispettore capo, ispettore principale);

funzione di base di commissario (commissario, commissario capo, intendente, sovraintendente);

funzione di base di dirigente.

L'accesso alle funzioni di base di agente-ispettore e commissario avverrà dall'esterno mediante concorsi aperti a chi è in possesso dei seguenti titoli di studio, rispettivamente: scuola media dell'obbligo – scuola media superiore o titolo equivalente – laurea.

L'accesso alle funzioni di base di aiutante, assistente e dirigente avverrà per concorso interno con specifiche modalità (articolo 19).

Al fine di valorizzare la specifica qualificazione professionale che deriva dall'esperienza e dalla particolare inclinazione del soggetto, è prevista tra l'altro la possibilità d'accesso ai concorsi per Ispettore, in deroga ai limiti d'età e al titolo di studio, degli assistenti che abbiano compiuto 5 anni di servizio previo apposito corso abilitante. A questi candidati è riservato il 25 per cento dei posti in concorso. Gli agenti e gli assistenti possono partecipare ai concorsi per ispettori, senza limiti d'età purché in possesso degli altri requisiti.

È prevista la possibilità d'accesso ai concorsi per commissario, in assenza dei requisiti del limite d'età e del titolo di studio, degli ispettori con almeno 5 anni di servizio effettivo con la qualifica di ottimo e che il Consiglio di amministrazione ritenga particolarmente meritevoli tenuto conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini specifiche. A questi è riservato fino a 1/6 dei posti messi a concorso.

Gli appartenenti al Corpo possono partecipare anche a questi concorsi in assenza del solo requisito del limite di età.

Nel formulare il reticolo delle funzioni di base e delle relative qualifiche abbiamo tenuto conto anche delle significative modifiche approvate dal Senato in sede di discussione del decreto sul pubblico impiego che per noi restano un punto da acquisire, in modo che si possa agevolmente collocare il personale della pubblica sicurezza come delineato negli emendamenti tra il 4° livello funzionale del pubblico impiego e l'8°-*bis* passando per un sottolivello *bis*.

Tra l'altro è da sottolineare la soluzione, con le proposte avanzate, dell'annoso problema degli appuntati collocati tutti nelle qualifiche della funzione di base degli aiutanti e marescialli di 1ª classe, di 1ª classe scelto, e di 1ª classe scelto con incarico speciale, collocati nelle qualifiche della funzione di base di ispettore.

Il testo prevede una serie di norme transitorie; la transitabilità da un ruolo all'altro per motivi di servizio, o a domanda, o per causa di infermità contratta in servizio e comunque la garanzia per tutti della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Strumenti di controllo.

L'ampiezza, la complessità della materia e l'urgenza della riforma hanno imposto la necessità di fissare una intelaiatura base della riforma direttamente per legge e di delegare il Governo a prendere con decreti aventi valore di leggi ordinarie (entro un congruo periodo di tempo, variabile a seconda degli argomenti) su una serie di aspetti specifici, osservando i princìpi ed i criteri direttivi già fissati (ordinamento del personale, norme

di disciplina, scuola superiore di perfezionamento, ecc.). Anche per questo, la proposta di legge prevede adeguati strumenti di controllo:

il sistema cosiddetto della doppia lettura nel procedimento per le deleghe: proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro – parere di un'apposita commissione intercamerale formata da 15 deputati e 15 senatori – esame preliminare del Consiglio dei Ministri – invio alla commissione intercamerale per il parere definitivo – delibera del Consiglio dei ministri – emanazione con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 82);

presenza e funzione del sindacato non solo nella contrattazione del trattamento economico (articolo 22) ma anche nell'inquadramento del personale (Commissione paritetica articolo 20), nell'elezione del Consiglio di amministrazione (articolo 21) eccetera.

relazione annuale del Ministro sulla situazione complessiva del Corpo e dell'ordine pubblico.

Banca dei dati.

Prevediamo nel testo di riforma una norma programmatica a parte, che sottolinei ad un tempo l'urgenza e la ponderazione, per l'istituzione di un centro di raccolta e classificazione centralizzata di dati necessari per la lotta contro la criminalità organizzata comune ed eversiva.

Questo perché non trattandosi di un comune casellario, ma di una raccolta più complessa di dati, si aprirebbero problemi delicati e molteplici come l'entità e l'ampiezza dei dati da raccogliere e le relative modalità; la garanzia della certezza e della legittimità degli stessi; la tutela dei diritti dei singoli; le garanzie di un uso legittimo; le modalità di accesso al centro e la delimitazione dei soggetti abilitati per legge a farlo; le modalità per far cancellare eventuali dati risultati falsi o tendenziosi; la collocazione del centro e la sua regolamentazione; la definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione e di controllo.

La delicatezza della materia consiglia uno studio approfondito, una valutazione delle esperienze degli altri paesi, un confronto approfondito e quindi una iniziativa legislativa specifica ed organica.

* * *

Nel presentare questa nostra proposta di riforma della pubblica sicurezza, dobbiamo sottolineare però l'esigenza che un sollecito processo riformatore, profondo e globale, – nel senso della funzione-democratizzazione-ammodernamento, e soprattutto del coordinamento –, investa, e subito fin d'ora, tutte le forze dell'ordine, gli stessi agenti di custodia e la vigilanza urbana, lo stesso ordinamento giudiziario, i codici vigenti e le norme speciali in materia penale. Se non si interviene speditamente anche in questi settori, si favoriscono i denigratori, gli attentatori delle istituzioni e della democrazia: si tratta di difendere le istituzioni, riformandole.

Ma ci preme soprattutto riconfermare il giudizio di fondo del nostro partito sui problemi della violenza, della criminalità, del terrorismo. Le riforme appena richiamate permettono di intervenire meglio sul sintomo, sull'epifenomeno. Permangono però le radici sociali, psicologiche, ideologiche della violenza, della criminalità, del terrorismo. E queste richiedono ben altre riforme, ben altra volontà politica.

Occorrono riforme profonde nelle strutture della nostra economia, urge una svolta democratica alla direzione del paese ed un rinnovamento e moralizzazione della direzione del governo; occorre insomma dare concrete speranze ai giovani e alle masse popolari che sia possibile, anzi sia già in cammino un processo di cambiamento verso una società più giusta, più umana, più libera nel nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CORPO CIVILE DELLA POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CAPO I.

ISTITUZIONI E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA.

ART. 1.

(Istituzione del Corpo).

È istituito il Corpo della Polizia dello Stato che assume la denominazione di Corpo di Polizia della Repubblica Italiana. È un corpo civile, armato, ad ordinamento speciale e fa parte della forza pubblica. Il Corpo è inquadrato nel Ministero dell'Interno alle dipendenze del Ministro.

ART. 2.

(Compiti istituzionali).

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubblico nell'ambito della Costituzione, garantisce l'esercizio delle libertà dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; esercita funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubbliche calamità. A tali fini il Corpo esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

ART. 3.

(Personale del Corpo di Polizia).

Il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Il personale dei Corpi di cui al comma precedente, quello del ruolo della carriera

direttiva di pubblica sicurezza, quello del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e quello del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entrano a far parte del Corpo di polizia secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento previste dalla presente legge e dai decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 12.

Al personale del Corpo di polizia, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 4.

(*Funzioni e servizi*).

Le funzioni e i servizi svolti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti Corpi sono esercitati dalla Direzione del Corpo di Polizia, e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo Capo II.

ART. 5.

(*Bandiere e decorazioni*).

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite al Corpo di polizia.

ART. 6.

(*Dotazioni*).

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili e ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui al primo comma dell'articolo 3 sono trasferiti al Corpo di polizia.

ART. 7.

(*Accordi e convenzioni con le Forze armate*).

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con gli Enti e con le Forze

armate vigenti per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano al Corpo di polizia.

ART. 8.

(*Armamento*).

L'armamento in dotazione al corpo di polizia e agli appartenenti al corpo stesso è stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri anche in difformità alle norme ordinarie in materia di armi.

ART. 9.

(*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*).

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

Il corpo di polizia provvede all'istituzione e all'organizzazione, ai vari livelli, dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno in attuazione delle funzioni di coordinamento allo stesso attribuite dal Titolo II della presente legge.

Il corpo di polizia provvede a destinare i contingenti di personale specializzato di sua spettanza per la formazione delle sezioni di polizia giudiziaria poste alle dipendenze della magistratura.

ART. 10.

(*Attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo di polizia*).

È attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di agente, aiutante e assistente.

È attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di ispettore, commissario e dirigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, gli appartenenti alla funzione di base

di agente e di aiutante hanno la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Tutti i restanti appartenenti al ruolo di polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con funzioni di vice questori, vicari, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali, hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il personale del corpo di polizia è tenuto ad eseguire le direttive e gli ordini della competente autorità giudiziaria e ad essa risponde.

CAPO II.

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO.

ART. 11.

(*Ordinamento del Corpo*).

Il Corpo di polizia è ordinato come segue:

a) direzione generale articolata in settori operativi e in servizi amministrativi e ausiliari, secondo l'ordinamento di cui al successivo articolo;

b) questure, dirette dal questore, istituite in ogni capoluogo di provincia con compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi amministrativi e ausiliari nell'ambito della provincia. Con decreto del Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi;

c) commissariati di polizia, istituiti alle dipendenze della questura nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove effettive esigenze lo richiedano, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Questore o su proposta del medesimo.

Il Questore, previa autorizzazione del Capo del corpo di polizia, istituisce posti di polizia distaccati di cui stabilisce l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi, con compiti di istituto a livello locale.

Il Questore può istituire posti mobili di polizia per esigenze di emergenza o di carattere temporaneo.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione alla densità della popolazione e agli indici di criminalità e debbono, inoltre, essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

ART. 12.

(*Direzione generale del Corpo*).

La Direzione Generale del Corpo di polizia si articola in settori operativi, per la direzione delle attività istituzionali del Corpo, in servizi amministrativi per l'amministrazone del personale e la gestione patrimoniale e contabile e in servizi ausiliari, per l'organizzazione dei servizi tecnici, per la ricerca e per l'addestramento del personale.

I settori operativi comprendono uffici di direzione delle attività di polizia criminale, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa e delle specialità del Corpo.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione del numero delle competenze degli uffici centrali e delle divisioni sulla base dei principi sopra enunciati e secondo criteri di rigorose funzionalità.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e la competenza degli uffici centrali e delle divisioni in cui è articolata la Direzione generale del corpo sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 13.

(*Coordinamento regionale e interregionale*).

Per specifica attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza

possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

ART. 14.

(*Organi preposti alla Direzione del corpo*).

Alla Direzione generale è preposto il Capo del corpo di polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Egli può essere scelto anche tra gli appartenenti al Corpo aventi qualifica non inferiore a dirigente generale.

Il Ministro dell'interno nomina tra i dirigenti generali appartenenti al Corpo i Vice capo del corpo, di cui uno per lo esercizio delle funzioni vicarie.

Il Capo del corpo di polizia è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

ART. 15.

(*Organizzazione dei supporti tecnici*).

Per le esigenze operative delle questure e degli altri uffici del Corpo possono essere istituiti con decreto del Ministro dell'interno servizi centrali, interregionali o regionali per la gestione diretta dei supporti strumentali, quali i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo, i magazzini regionali, i servizi di telecomunicazione, meccanografici e di gestione contabile del personale e dei mezzi che non trovino funzionale dislocazione a livello provinciale.

ART. 16.

(*Reparti mobili*).

Il Corpo ha reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I reparti mobili possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 della presente legge, nei reparti mobili in servizio di ordine pubblico è impiegato personale maschile.

ART. 17.

(*Specialità del Corpo*).

Per le funzioni di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il Corpo è organizzato in specialità, che dipendono direttamente dalla Direzione generale del Corpo, e sono articolate in uffici interregionali, regionali o compartimentali di coordinamento operativo e di gestione amministrativa.

Le specialità, in caso di emergenza, debbono concorrere, su richiesta del Questore, previa comunicazione alla Direzione generale del Corpo, alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

I dirigenti dei reparti mantengono regolari contatti con il Questore ai fini del coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia.

CAPO III.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 18.

(*Personale del Corpo*).

Il Corpo esplica i servizi di istituto con personale maschile e femminile, con parità di attribuzione di funzioni, di trattamento economico e normativo, di progressione di carriera.

I requisiti psicofisici di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 19.

(*Ordinamento del personale*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordi-

naria, alla determinazione dell'ordinamento del personale del corpo di polizia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) Istituzione di un ruolo per il personale che esplica funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente alle funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali; di un ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi; di un ruolo per il personale tecnico-operaio.

2) Suddivisione dei ruoli in funzioni di base, ciascuna delle quali va articolata in più qualifiche in relazione ad attribuzioni e mansioni proprie di ciascuna. In particolare il ruolo di polizia va suddiviso nelle funzioni di base di agente, aiutante, assistente, ispettore, commissario, dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) al personale appartenente alla funzione di base di agente che si articola nelle qualifiche di agente, agente scelto, agente principale, sono attribuite mansioni esecutive con il margine di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) al personale appartenente alla funzione base di aiutante che si articola nelle qualifiche di aiutante ed aiutante principale sono attribuite mansioni esecutive di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera *a*) con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di piccole unità operative;

c) al personale appartenente alla funzione di base di assistente che si articola nelle qualifiche di assistente, assistente capo ed assistente principale sono attribuite mansioni esecutive nello stesso ambito, ma di più alto livello, rispetto a quelle di cui alla lettera *b*) con il margine di iniziativa e di discrezionalità ine-

rente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nonché funzioni di comando di posti di polizia distaccati e di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

d) al personale appartenente alla funzione di base di ispettore che si articola nelle qualifiche di ispettore, ispettore capo ed ispettore principale competono specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché di comando di medie unità operative, cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

e) il personale appartenente alla funzione di base di commissario che si articola nelle qualifiche di commissario, commissario capo, intendente, sovraintendente svolge funzioni di direzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente alla funzione di base di dirigente svolge le funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale e il ruolo tecnico scientifico vanno suddivisi in specializzazioni e si articolano in funzioni di base e qualifiche. In particolare, il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale si articola in due funzioni di base: una per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesto il titolo di studio del diploma di scuola o istituto medio-superiore; l'altra per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. Il ruolo tecnico scientifico si articola nelle funzioni di base e nelle qualifiche da determinare in relazione alle mansioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti. I ruoli del personale amministrativo e del

personale tecnico-operaio vanno suddivisi nelle qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli delle altre amministrazioni statali.

3) Determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche in modo che esse siano adeguate ai compiti da svolgere e tali da assicurare il massimo di efficienza e funzionalità del Corpo.

4) Previsione delle modalità di proposizione ai vari uffici ed incarichi e delle modalità di avanzamento nelle qualifiche delle singole funzioni di base, in modo che si realizzi la selezione a favore dei più capaci e meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi criteri di obiettività.

5) Previsione che l'accesso alla funzione di base di dirigente avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi gli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano almeno 5 anni di anzianità nella qualifica stessa e dimostrino specifiche attitudini e capacità per la funzione. L'accertamento di tali attitudini e capacità avviene mediante appositi corsi di formazione abilitanti alla partecipazione al concorso.

6) Previsione che l'accesso alla funzione di base di aiutante avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base di agente che abbiano almeno 5 anni di servizio e che superino un corso di formazione per la funzione di aiutante.

7) Previsione che l'accesso alla funzione di base di assistente avvenga mediante concorso interno per esami teorico-pratici al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base rispettivamente di agente e di aiutante che abbiano almeno 5 anni di servizio nelle rispettive qualifiche e che superino un corso di formazione per la funzione di aiutante e di assistente.

8) Disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposi-

zione, le incompatibilità, i rapporti informativi, i congedi, secondo modalità che tengano conto della necessità di adeguare tali aspetti del rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo alle particolari esigenze dei servizi di polizia, del differente stato giuridico in precedenza posseduto dagli appartenenti al Corpo e che in ogni caso rispettino il criterio di massima che gli appartenenti al Corpo non possono conseguire trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato.

9) Determinazione dei criteri di subordinazione gerarchica tra appartenenti a ruoli diversi.

10) Previsione dei criteri e delle modalità per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di ruoli diversi.

11) Previsione dell'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

12) In particolare, sulla base dell'anzianità maturata e dei corrispondenti tempi di avanzamento nelle qualifiche previste al numero 2):

a) il personale avente grado di guardia, guardia scelta, va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di agente;

b) il personale avente grado di appuntato va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di aiutante;

c) il personale avente grado di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo di terza e seconda classe va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di assistente;

d) il personale avente grado di maresciallo di prima classe, maresciallo di prima classe scelto, di prima classe scelto con incarico speciale, e con qualifica di

assistente, assistente principale della polizia femminile va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di ispettore;

e) il personale avente grado di tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello e con qualifica di assistente capo, ispettrice, ispettrice superiore, ispettrice capo aggiunto, commissario, commissario capo, vice questore, vice questore aggiunto, va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di commissario.

13) Previsione di concorsi interni per l'inquadramento nella funzione di base di commissario riservati al personale proveniente dai disciolti corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, munito di laurea e che non abbia diritto all'automatico inquadramento nella funzione di base di commissario e tenendo conto dell'esperienza acquisita, della capacità dimostrata nella direzione dei servizi di polizia giudiziaria, dei riconoscimenti ottenuti, degli esami sostenuti e dell'anzianità di servizio.

14) Attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo tecnico-scientifico e al ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale in relazione alle funzioni esercitate.

15) Previsione, nel rispetto delle posizioni dei diritti acquisiti, del limite di età e di servizio, pur con il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza, in relazione alle esigenze ed alle condizioni di servizio inerenti a determinate funzioni di base; previsione dei limiti di congedamento anticipato e di passaggio in altri ruoli del corpo di polizia in relazione a particolari infermità contratte in servizio.

16) Previsione che il personale salariato, comunque assunto, nominato e retribuito, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga prestazioni lavorative ad orario pieno relative ai servizi di mensa e di pulizia presso le caserme del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove siano in possesso di

tutti i requisiti per l'assunzione nei ruoli degli operai delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione del limite massimo di età, venga inquadrato nel ruolo per il personale tecnico-operaio.

ART. 20.

L'inquadramento dei singoli nei nuovi ruoli e qualifiche, in applicazione delle norme dell'articolo 19 deve avvenire previo parere di apposita commissione composta in modo paritario da rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati.

ART. 21.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto:

1) dal Ministro, o per delega, da un sottosegretario di Stato che lo presiede;

2) dal capo del Corpo di polizia;

3) dai vice capo del Corpo di polizia;

4) dai direttori centrali preposti agli uffici e ai servizi centrali;

5) da un numero di rappresentanti del personale del Corpo, eletti a scrutinio diretto e segreto con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno sentita la rappresentanza sindacale del personale, uguale a quello dei membri sopra indicati.

ART. 22.

Il trattamento economico di attività degli appartenenti al Corpo di polizia è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di polizia deve rispondere ai seguenti criteri:

a) la retribuzione iniziale di ogni funzione di base e delle qualifiche in cui essa si articola deve essere determinata tenuto conto delle mansioni attribuite, dei contenuti di professionalità richiesti e del rischio connesso al servizio;

b) la retribuzione iniziale del personale appartenente ai ruoli amministrativi e ai ruoli tecnico-operaio deve essere determinata in misura identica a quella dei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni dello Stato;

c) la retribuzione iniziale del personale che esplica mansioni di carattere professionale deve essere determinata avendo riguardo alle retribuzioni corrisposte nella pubblica amministrazione ai dipendenti di corrispondente ruolo;

d) nell'ambito di ciascuna qualifica vanno previste una o più classi di stipendio e scatti di anzianità da raggiungere in base all'anzianità effettiva di servizio;

e) le indennità per i servizi fuori sede e per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio vanno determinate in misura corrispondente a quelle previste per il personale civile dello Stato;

f) indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia fruito di ricostruzione di carriere e che prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia debba cessare dal servizio per raggiunti limiti di età, per ma-

lattia o per decesso, sarà esteso qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico che sarà attribuito al personale in servizio attivo avente lo stesso grado.

ART. 23.

(*Obblighi di leva*).

Il servizio prestato per non meno di 12 mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV

AMMISSIONE AL CORPO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 24.

(*Istruzione e formazione professionale*).

Gli istituti di istruzione per la formazione professionale del Corpo di polizia sono i seguenti:

a) scuole di base per agenti di polizia;

b) istituto per ispettori di polizia;

c) istituto superiore per funzionari di polizia;

d) scuole di specializzazione.

Alla specializzazione, all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale del Corpo si provvede anche mediante appositi corsi presso gli istituti di cui al comma precedente o collegati con gli stessi in sedi diverse.

Le scuole di base per agenti sono adeguatamente decentrate al fine di consentire il più ampio reclutamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino: all'in-

segnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuoverne il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 28 per l'istituto superiore per funzionari di polizia, la nomina degli insegnanti per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori avviene con decreto del Ministro dell'interno seguendo la graduatoria dei docenti che, avendone fatto richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati per ogni materia, dal Provveditore agli studi della provincia ove hanno sede gli istituti, scuole o corsi di cui ai primi due commi, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal Provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal Presidente del tribunale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o la scuola di polizia, dal direttore degli istituti o scuole stessi e da un funzionario di polizia nominato dal Ministro dell'Interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, sentito il direttore dell'istituto o scuola presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o

scuola. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza.

Fuori dei casi di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nel regolamento degli istituti e scuole di cui ai primi due commi sono previsti il collegio dei docenti e appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi.

Sono poste a carico del bilancio del Corpo di polizia le spese per la distribuzione gratuita ai frequentatori dei corsi di istruzione e formazione professionale, dei libri di testo e sinossi.

Agli appartenenti del Corpo di polizia, sono periodicamente distribuiti bollettino o pubblicazioni aventi come scopo l'aggiornamento professionale, successivamente alla frequenza dei corsi di istruzione o specializzazione.

ART. 25.

(*Deroga all'aumento dei limiti di età*).

Per l'ammissione dall'estero ai concorsi per il ruolo di polizia, non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

ART. 26.

(*Accertamenti per l'idoneità*).

Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica ed attitudinale degli aspiranti ai concorsi per il ruolo di polizia sono svolti dai sanitari del Corpo di polizia.

ART. 27.

(*Nomina ad allievo agente di polizia*).

L'accesso alla funzione di base di agente di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i

cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo o equivalente;

e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Le norme che vietano l'ammissione al concorso ai cittadini coniugati sono abrogate.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno ed emanato dal Presidente della Repubblica, sono stabilite le modalità dei concorsi, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati. I concorsi sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi sono di preferenza banditi per la assegnazione al servizio in predeterminate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione predeterminata.

I concorsi possono essere anche preordinati alla copertura dei contingenti di una singola specialità del Corpo. In tale caso i candidati che risultino non idonei a detta specialità sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare al primo corso per altro servizio o specialità, per i quali siano risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

ART. 28.

(*Corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole di base per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere, non più di una volta il secondo semestre.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia.

ART. 29.

(*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non abbiano superato il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni anche non consecutivi o di 90 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve e le dirigenti in prova la cui assenza oltre 60 giorni sia stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dai corsi gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La dimissione e l'espulsione dal corso sono adottati dal capo del Corpo di polizia su proposta del direttore della scuola con provvedimento definitivo.

ART. 30.

(*Addestramento a corsi di specializzazione per agenti*).

Gli agenti di polizia compiono un periodo di addestramento pratico della durata di sei mesi presso i reparti e i servizi del Corpo cui vengono assegnati, tenuto conto dei risultati delle selezioni attitudinali effettuate durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo precedente.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal dirigente del reparto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti che frequentano i corsi di specializzazione non possono essere impiegati in attività diverse da quelle della specialità o del servizio cui debbono essere destinati, se non per motivi di eccezionale gravità e su disposizione del Capo del Corpo. Ove ciò comporti la interruzione del corso per un periodo complessivo superiore a 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

ART. 31.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*).

L'accesso alla funzione di base di ispettore avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica e psichica e attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola media superiore;

e) buona condotta.

Gli appartenenti alla funzione di base di agente, aiutante o di assistente possono partecipare al concorso senza limiti di età, purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo costituisce un titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del limite di età e del titolo di studio, gli assistenti che abbiano compiuto 5 anni di servizio, non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di

ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposito corso abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato il 25 per cento dei posti messi a concorso.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze Armate o destituito da pubblici uffici; chi ha riportato condanna o pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente ai concorsi si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 21.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

ART. 32.

(*Corsi per la nomina ad ispettore di polizia*).

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di 18 mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, con particolare riguardo all'attività investigativa, alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di direzione tecnica del personale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento della idoneità alla specialità del corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori che non abbiano superato gli esami e le prove pratiche di fine corso, sempre che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a frequentare per una sola volta, un corso supplementare della durata di tre mesi.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizi di polizia; nel periodo successivo possono essere impiegati esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

Gli ispettori in prova sulla base dei risultati della selezione attitudinale e tenuto anche conto della loro richiesta, sono assegnati ai servizi di istituto e alle specialità del Corpo per compiere un periodo di prove della durata di sei mesi.

Al termine del periodo di prova se esso si conclude con giudizio favorevole da parte del dirigente di servizio o reparto, gli ispettori in prova sono nominati ispettori di polizia.

ART. 33.

(*Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia*).

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 90 giorni anche non conseguenti e di 120 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel quale caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve la cui assenza oltre i 90 giorni è stata determinata da maternità, sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Le dimissioni e l'espulsione dal corso sono adottate dal Capo del Corpo su proposta del direttore della scuola, con provvedimento definitivo.

ART. 34.

(*Nomina a commissario di polizia*).

Alla funzione di base di commissario del Corpo di polizia si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudine al servizio di polizia;

c) buona condotta;

d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

e) età non superiore ad anni 28.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, o destituiti da pubblici uffici.

Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne o pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a sostenere prove di esame relative a materie giuridico-professionali.

Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità dei concorsi, la composizione delle commissioni, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica, psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali, nonché i programmi delle prove in esame.

I vincitori del concorso sono nominati allievi funzionari e sono avviati a frequentare un corso di formazione teorico-pratica della durata di due anni presso

l'istituto superiore per i funzionari di polizia. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati e funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame finale sulle materie di studio davanti ad una commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno.

Gli allievi dei corsi per funzionari di polizia non possono essere impiegati in servizi di polizia se non negli ultimi sei mesi ed esclusivamente a fini di addestramento per il servizio di commissario.

Sono dimessi dai corsi gli allievi che:

a) dichiarino di rinunciare al corso;

b) per il numero o la gravità delle sanzioni disciplinari riportate dimostrino di non possedere le qualità e le attitudini indispensabili per assolvere il servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione per i motivi previsti dalla precedente lettera *b*) sono adottati dal Ministro dell'interno e su proposta del Capo del Corpo; quello di dimissione per altra causa sono adottati dal Capo del Corpo, su proposta del Direttore dell'istituto.

Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati in prova alla prima qualifica della funzione di base di commissario e immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Le allieve che, a causa dello stato di maternità, non possono frequentare il corso sono ammesse a frequentare il primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Gli appartenenti al Corpo possono partecipare al concorso in assenza del requisito del limite di età.

Possono altresì partecipare al concorso in assenza dei requisiti del limite di età e del titolo di studio gli ispettori con almeno 5 anni di servizio effettivo con la qualifica di ottimo e che il Consiglio di

amministrazione ritenga particolarmente meritevoli tenuto conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini ad esercitare le funzioni di commissario.

Agli appartenenti al Corpo che conseguono un giudizio di idoneità alla prova di esame è riservato fino a un sesto dei posti messi a concorso, calcolato con eventuale arrotondamento per eccesso.

ART. 35.

(*Concorsi per l'accesso ai ruoli diversi da quello di polizia*).

L'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna funzione di base del ruolo professionale, del ruolo tecnico-scientifico e delle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico-operaio avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi sono fissati con decreto del Ministro dell'Interno.

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare appositi corsi formativi ed applicativi intesi a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V.

DIRITTI E DOVERI.

ART. 36.

(*Giuramento*).

I cittadini che entrano a far parte del Corpo debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione

e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio al servizio dello Stato, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

ART. 37.

(*Orario di servizio*).

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo è fissato in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedono, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto a un giorno di riposo settimanale; il giorno di riposo che, per particolari esigenze di servizio, non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperato nelle settimane successive.

Gli appartenenti al Corpo che prestano servizio in un giorno festivo non domenicale hanno diritto a godere di un giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

ART. 38.

(*Reperibilità ed alloggio*).

Per esigenza di ordine o di sicurezza pubblici o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

L'obbligo della reperibilità può essere disposto per gli appartenenti al Corpo incaricati della direzione di uffici e reparti o investiti di particolari funzioni.

In caso di obbligo di permanere nel reparto o ufficio, in eccedenza al normale orario di servizio si ha diritto al compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i

reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento per gli agenti, durante il corso di allievi ispettori e di allievi funzionari.

Gli appartenenti al Corpo di polizia, frequentatori di corsi ai quali sia fatto obbligo di alloggiare presso l'istituto od il reparto di istruzione, hanno diritto alla indennità di missione ridotta di un terzo.

ART. 39.

(*Doveri di subordinazione*).

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro dell'interno;

b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materie di pubblica sicurezza;

c) del Capo del Corpo;

d) degli appartenenti a funzioni di base e qualifiche superiori.

Essi inoltre hanno doveri di subordinazione operativa nei confronti degli appartenenti al corpo che siano investiti di funzioni operative o di comando nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengano esercitate, anche se appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari o inferiori.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo, nei casi previsti dalla legge, verso il pretetto e le altre autorità dello Stato, nelle regioni a statuto speciale, verso il Presidente della Regione e, nei comuni ove non siano istituiti uffici del corpo di polizia, verso il Sindaco.

ART. 40.

(*Comportamento fuori servizio*).

Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti, anche al di fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

ART. 41.

(*Assistenza religiosa*).

La pubblica amministrazione garantisce agli appartenenti al Corpo di polizia di qualunque religione, l'esercizio del culto, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche attraverso l'emanazione di eventuali norme regolamentari.

ART. 42.

(*Ordine gerarchico*).

L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio e alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al corpo al quale viene impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che ha impartito l'ordine. Quando l'appartenente al Corpo si trova in servizio di ordine pubblico, ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito anche su rinnovata richiesta verbale del superiore che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione è manifestamente reato, non lo esegue e informa immediatamente i superiori.

In osservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinare, salva la eventuale responsabilità penale.

ART. 43.

(*Impiego del personale e delle attrezzature del Corpo*).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica non possono essere im-

piegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto. Essi non possono utilizzare, per scopi estranei a quelli di istituto, automotoveicoli di qualunque specie, natanti, mezzi aerei e in genere attrezzature della pubblica amministrazione.

CAPO VI.

ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E POLITICI.

ART. 44.

(Diritti sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia in attività di servizio hanno diritto di associarsi in sindacati.

I sindacati del personale di polizia sono formati soltanto da appartenenti al Corpo.

ART. 45.

(Divieto di esercizio del diritto di sciopero).

Gli appartenenti al Corpo di polizia non possono esercitare il diritto di sciopero né ricorrere ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitati durante il servizio, siano tali da pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

ART. 46.

(Modalità di esercizio delle attività sindacali).

Agli effetti dell'esercizio delle attività sindacali i diritti di riunione, di uso gratuito dei locali della pubblica amministrazione, di aspettativa, di assenze autorizzate per motivi sindacali, di utilizzazione degli spazi per affissione e di delega alla pubblica amministrazione per la riscossione dei contributi, sono regolati dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al corpo che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali devono essere concordati con l'organizzazione sindacale alla quale il dipendente appartiene.

ART. 47.

(*Esercizio dei diritti politici*).

Gli appartenenti al Corpo nell'esprimere pubblicamente il loro pensiero politico sono tenuti ad evitare ogni riferimento ad argomenti di carattere riservato di servizio e non possono assumere posizioni incompatibili con la imparzialità politica del Corpo di polizia. Essi non possono ricoprire cariche direttive in partiti politici e quando partecipano ad attività politica non possono indossare la divisa. Se sono candidati ad elezioni politiche o amministrative vengono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale.

CAPO VII.

NORME DISCIPLINARI E PENALI.

ART. 48.

(*Discipline e procedimento disciplinare*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del corpo e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione:

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a 5 trentesimi della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a 5 giorni;

4) previsione che la deplorazione, comulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione dalla retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni delle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dal contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o di applicazione di una misura di sicurezza o prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento disciplinare in base ai seguenti criteri: determinazione degli organi competenti per il procedimento disciplinare relativamente ad ogni categoria di appartenenti al corpo; previsione che tali organi abbiano carattere collegiale, salvoché non si tratti di infliggere le sanzioni disciplinari del richiamo o del richiamo scritto; presenza negli organi disciplinari collegiali di rappresentanti sindacali del personale; determinazione delle forme degli accertamenti

che – per le trasgressioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione – dovranno essere svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito di farsi assistere da un difensore nei procedimenti per trasgressioni comportanti sanzioni più gravi della deplorazione; obbligo di motivazione di ogni provvedimento che conclude il procedimento disciplinare; diritto dell'inquisito di ricorso avverso i provvedimenti di inflizione di ogni sanzione disciplinare e determinazione degli organi competenti per il riesame di esso;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

ART. 49.

(*Norme penali particolari*).

Gli appartenenti al corpo sono soggetti, oltre che alla giurisdizione e alle norme della legislazione penale ordinaria, alle norme penali particolari previste dagli articoli successivi.

ART. 50.

(*Abbandono di posto o servizio*).

L'appartenente al corpo che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola gli ordini o le disposizioni generali o particolari impar-

tite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

1) durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

2) nella guardia a rimesse di aereomobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;

3) a bordo di una nave o di un aereomobile;

4) da tre o più appartenenti al corpo in concorso tra loro;

5) da comandante di reparto o da dirigenti di ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 51.

(*Alterazione di armi o munizioni; porto di armi non in dotazione*).

L'appartenente al corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie ed improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 52.

(*Rivolta*).

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a 5 anni.

ART. 53.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*).

Quando 5 o più appartenenti al corpo si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 54.

(*Movimento non autorizzato di reparto*).

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino a tre anni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 55.

Gli appartenenti al corpo che violino i divieti stabiliti nell'articolo 43 sono puniti con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 56.

Salvo che i fatti non costituiscano reati più gravi, gli appartenenti al corpo di polizia che durante l'orario di servizio svolgono attività estranee ai compiti di istituto sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'allontanamento dal corpo.

Alla stessa pena soggiacciono gli appartenenti al corpo di polizia addetti ai laboratori od officine del corpo stesso che, in violazione delle disposizioni regolamentari, vi lavorano o vi fanno lavorare per conto proprio o di altri.

La stessa pena si applica ai superiori che affidano le attività previste dai commi precedenti o beneficiano di esse.

ART. 57.

(*Esecuzione delle pene detentive*).

A richiesta del condannato, la pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, è scontata negli stabilimenti penali militari.

CAPO VIII.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 58.

(*Disciplina provvisoria del personale*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del corpo di polizia, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza, sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del corpo di polizia. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del corpo di polizia. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del corpo delle guardie di pubblica sicurezza

assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del corpo di polizia. Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del corpo di polizia;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali del corpo di polizia, sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenze al ruolo organico delle assistenti del corpo di polizia, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte, delle guardie del corpo di polizia, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del corpo di polizia non hanno la qualifica di agente di polizia;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici del Corpo di polizia, oltre le attribuzioni e i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza esercitano, in relazione alla qualifica rivestita, le medesime attribuzioni gerarchiche degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo di polizia e possono ricoprire gli incarichi propri di questi ultimi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 16 della presente legge e fatti salvi i requisiti di professionalità;

d) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni e i compiti conferiti agli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 1956, n. 288, possono ricoprire gli incarichi

propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia, fatti salvi i requisiti di professionalità;

e) le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del corpo di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza alla frontiera marittima e aerea.

Il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'amministrazione della pubblica sicurezza – di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 – può, a domanda, chiedere di transitare nel ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Nelle more dell'istituzione del suddetto ruolo, detto personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo e posto alle dirette dipendenze della Direzione generale del corpo di polizia, con tutte le relative peculiarità ivi comprese quelle concernenti i diritti sindacali.

All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di provenienza degli impiegati di cui al com-

ma precedente è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica e di carriera.

ART. 59.

(*Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui al presente provvedimento.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno, e, nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o cambio di incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore, viene compilata solo in caso di avanzamento del Capo del Corpo.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di pari qualifica o grado, purché più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in un unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato:

1) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia – capo ufficio o comandante del reparto – dal quale l'agente di-

rettamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distaccamento, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera, o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia – capo ufficio o comandante del reparto – che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura; ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal Capo di Corpo di polizia;

3) funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione;

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore e comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia;

4) funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto o di frontiera aerea o della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o di grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e di polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza; ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia;

5) funzionari di polizia in servizio presso gli ispettori di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radio telegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento centrale o sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante del reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti del reparto; dal vice capo vicario del Corpo di polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zone ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal vice capo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda

valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal Capo del Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vice capo vicario della polizia;

6) medici del corpo;

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal Capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:

I. – agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore della sezione o comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

II. – funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio; ove il rapporto informativo e la

scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia.

ART. 60.

(*Gravami*).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo e di revisione.

Entro 30 giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

a) al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia;

b) alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli di ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il consiglio di amministrazione o la commissione di avanzamento sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione o della commissione di avanzamento è provvedimento definitivo.

ART. 61.

(*Gestione amministrativa del Corpo di Polizia*).

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità del Corpo di polizia, restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato e ogni altra norma di contabilità applicata nei confronti del Corpo stesso. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia.

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinati i funzionari di polizia i quali competono, ai sensi delle norme di contabilità predette, le funzioni di comandante del Corpo e di funzionario delegato.

Cessano di avere efficacia le norme regolamentari che pongono a carico del personale accasermato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le spese relative al personale addetto alla pulizia delle caserme ed alle mense. A tal fine è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno, da destinare al pagamento di tali prestazioni lavorative.

ART. 62.

(*Congedo ordinario e straordinario*).

Ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigenti per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno apportate al regolamento sulle licenze le necessarie modifiche ed integrazioni, allo scopo di renderlo compatibile con l'organizzazione del Corpo di polizia e con i doveri dei suoi componenti.

ART. 63.

(*Matrimonio per gli appartenenti al Corpo di polizia*).

Le norme che disciplinano il personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 64.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*).

I procedimenti penali pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'au-

torità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 65.

(*Norma transitoria in materia di subordinazione*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica, oltre che verso le autorità e gli appartenenti al Corpo indicati nell'articolo 39 della presente legge, anche nei confronti di coloro, ancorché appartenenti a funzioni di base, o qualifiche pari o inferiori, che siano investiti di funzioni direttive o di comando, nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate.

ART. 66.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari e di Stato inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale sono condonate per provvedimenti del Ministro dell'interno, sentite le competenti commissioni di disciplina e ne cessa ogni effetto giuridico.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 67.

(*Limiti di età*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie che debbano cessare dal servizio per-

manente e dal servizio continuativo per raggiunti limiti di età, possono, a domanda, essere trattenuti in servizio o collocati in soprannumero, comunque non oltre il compimento del 60° anno di età, sempre che negli ultimi due anni non siano stati assenti dal servizio, per malattia o per altre cause, per un periodo superiore ai 12 mesi.

ART. 68.

(*Avanzamento*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del corpo di polizia, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 17 della legge 18 febbraio 1969, n. 86, ed il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da un unico consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'interno o, per delega, da un Sottosegretario di Stato è composto:

a) dal Capo del Corpo di polizia, dai vice capi, dal Tenente generale ispettore;

b) da quattro rappresentanti eletti dal personale.

Il consiglio esercita le proprie attribuzioni secondo le norme di cui agli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; svolge le funzioni di segretario un funzionario di polizia addetto all'ufficio del personale con qualifica non inferiore a vicequestore o di grado corrispondente.

Per la promozione dei funzionari di polizia alla qualifica di dirigente generale o grado corrispondente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal consiglio dei Ministri.

ART. 69.

(*Commissione di disciplina*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, la commissione provinciale di disci-

plina di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è composta dal questore, che la convoca e la presiede, dallo Ispettore di zona, da un funzionario di polizia avente qualifica non inferiore a commissario capo o grado equivalente, da un appartenente al ruolo dei sottuffficiali, da un appartenente al ruolo degli appuntati, guardie scelte e guardie eletti dal personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia designato dall'Ispettore di zona, di grado non inferiore a capitano.

ART. 70.

(*Passaggio a ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio al ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli attuali appartenenti al Corpo di polizia provenienti dal soppresso ruolo di funzionari di pubblica sicurezza e dai soppressi corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 19 della presente legge.

TITOLO II

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI

ART. 71.

(*Attribuzione del Ministro dell'Interno*).

Il Ministro dell'Interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza ed è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il Ministro dell'Interno ha l'alta direzione delle forze e dei servizi di polizia,

ne coordina l'attività ed emana i provvedimenti, le disposizioni e le direttive necessari. Egli espleta le sue attribuzioni a mezzo delle altre autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, secondo le funzioni ad esse assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 72.

(*Comitato Nazionale per la sicurezza pubblica*).

Nel Ministero dell'Interno è costituito un comitato nazionale della sicurezza pubblica quale organo di consulenza del Ministro dell'Interno, per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ai fini della direzione unitaria delle forze di polizia.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'Interno; di esso fanno parte un sottosegretario di Stato per l'interno designato dal Ministro con funzione di Vicepresidente; il capo del corpo di polizia; il comandante generale dell'arma dei carabinieri; il comandante generale della guardia di finanza; il segretario generale della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle sedute del comitato i responsabili di altri settori dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate.

ART. 73.

(*Attribuzioni del comitato nazionale della sicurezza pubblica*).

Il comitato nazionale della sicurezza pubblica esamina ogni questione relativa all'organizzazione e all'attività delle forze di polizia e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ad esso sottoposta dal Ministro dell'Interno.

Spetta al comitato esprimersi:

1) sui piani per la distribuzione dei compiti delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze gene-

rali loro attribuite dalla legge; per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi, per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento; sui piani dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia; sui piani per l'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione delle forze di polizia; sui piani per la ricerca scientifica e tecnologica; sugli schemi di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e l'organizzazione generale delle stesse;

2) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia.

Il comitato può altresì formulare proposte per la attuazione operativa degli indirizzi in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

ART. 74.

(*Segretariato generale della sicurezza pubblica*).

Nel ministero dell'interno è istituito il segretariato generale della sicurezza pubblica, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che se ne avvale per la elaborazione delle direttive necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento per la direzione unitaria delle forze di polizia.

Al segretariato generale della sicurezza pubblica è preposto il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, tra dipendenti civili o militari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, o tra estranei alle amministrazioni dello Stato in possesso di particolari requisiti di capacità e di competenza.

Al segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica e il trattamento economico previsto per i dirigenti generali di livello B.

ART. 75.

(*Compiti e struttura del segretariato generale della sicurezza pubblica*).

Il segretariato generale della sicurezza pubblica, agli effetti e nei limiti di cui all'articolo 73 comprende uffici e servizi per le seguenti attività di coordinamento:

1) pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

2) pianificazione per la distribuzione dei compiti e delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze generali loro attribuite dalla legge; per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi; per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento;

3) pianificazione dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia;

4) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

5) relazioni internazionali nell'ambito delle competenze del Ministro dell'interno;

6) pianificazione dell'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia;

7) elaborazione delle proposte di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e la loro organizzazione;

8) emanazione delle istruzioni e direttive del Ministro nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

Al segretariato generale è assegnato personale appartenente alle forze di polizia, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno. Per lo espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

L'ordinamento interno del segretariato generale è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 76.

(*Attribuzione del prefetto*).

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza e sovraintendente, nella provincia, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; all'attuazione delle disposizioni in materia; all'utilizzazione e all'impiego delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a disposizione in base alle leggi vigenti e al coordinamento delle loro attività.

ART. 77.

(*Attribuzione del questore*).

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e dirige e coordina a livello tecnico-operativo i servizi di ordine e sicurezza pubblici e l'impiego, a tale fine, delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

ART. 78.

(*Camere operative comuni*).

Il Ministro dell'interno può istituire con proprio decreto, presso le questure, sale operative comuni con contingenti provenienti dalle forze di polizia che vi partecipano.

ART. 79.

(*Autorità locali di pubblica sicurezza*).

Sono autorità locali di pubblica sicurezza gli appartenenti al corpo di polizia preposti ad uffici aventi competenza territoriale a livello comunale.

Nei comuni ove non siano istituiti uffici del corpo di polizia, è autorità locale di pubblica sicurezza il sindaco.

ART. 80.

(*Rapporti con le rappresentanze elettive*).

Le autorità locali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblici e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, mantengono sistematici rapporti con i sindaci dei comuni ove esercitano la loro autorità.

Il sindaco viene preventivamente ascoltato in qualunque caso in cui sia necessario porre divieti o prescrizioni allo svolgimento delle riunioni e manifestazioni pubbliche.

ART. 81.

(*Scuola superiore di perfezionamento*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione presso il segretario generale della sicurezza pubblica, di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione che i corsi presso la scuola abbiano il compito dell'aggiornamento dei quadri direttivi delle forze di polizia ai fini di una comune e adeguata preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione dei reati;

2) previsione che presso la scuola vengano svolti corsi di perfezionamento anche a livello di base ed intermedi per materie comunque attinenti alla sicurezza, prevenzione e repressione dei reati;

3) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola che assicurino la massima rispondenza agli obiettivi sopra indicati;

4) individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ai corsi;

5) prevenzione delle modalità di svolgimento dei corsi e di selezione dei docenti.

TITOLO III

ART. 82.

(*Procedimento per le deleghe*).

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro, previo parere di una apposita commissione parlamentare composta di 15 deputati e di 15 senatori. Dal parere della commissione parlamentare si può prescindere qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere della commissione o trascorsi sessanta giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviate alla commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

ART. 83.

(*Relazione al Parlamento*).

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività e sullo stato del Corpo di polizia.

Le commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del Capo del Corpo di polizia per fornire chiarimenti anche su aspetti specifici dell'organizzazione e dell'attività del corpo.

ART. 84.

(*Centro per la raccolta dei dati*).

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con apposita legge saranno definiti l'organizzazione ed il fun-

zionamento di un centro di raccolta e la classificazione dei dati necessari per la lotta contro la criminalità organizzata.

ART. 85.

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, e tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogati.